



SOCIETA' MEDICO LEGALE DEL TRIVENETO



‘ Valutazione medicolegale della “Sofferenza psicofisica” ... Qual’ è il problema ? ‘

Affermare che il danno alla persona di natura “ non patrimoniale “ debba essere interpretato in modo “ unitario ” è diventato un principio sancito dalle note sentenze del 2008 della Cassazione in osservanza all’articolo 32 della Costituzione.

Il concetto di “unitarietà liquidativa” del danno alla persona impone, dunque, anche al medicolegale l’obbligo di individuare dei parametri tecnici condivisi che possano consentire l’effettivo apprezzamento, all’Operatore, di tutte le componenti costitutive del danno: sia la componente anatomo-funzionale, sia la componente “soggettiva”, determinata, quest’ultima, dalla interpretazione tecnica dei dati oggettivi della specifica menomazione obbiettivata rispetto alle comuni interferenze della stessa nella quotidianità e nel sentire proprio del danneggiato, che, ovviamente non può essere circoscritto al solo “dolore nocicettivo”.

In sostanza, l’attuale compito del medicolegale deve essere sia quello di garantire un giusto apprezzamento “ quantitativo “ del danno biologico, secondo i parametri tabellati di variabilità anatomo-funzionale della menomazione obbiettivata sia quello di esprimere una indicazione qualitativa “ motivata e graduata”, ossia “ proporzionata al danno biologico”, sulle relative interferenze dello stato menomativo sui comuni aspetti dell’esistenza quotidiana. Compito che, oggettivamente, solo il medico valutatore può svolgere, anche in un contesto di contraddittorio tra le Parti, avendo la specifica conoscenza scientifica dell’aspetto “ costitutivo” del danno alla persona, cioè quello “ biologico”

Qualcuno, forse, fara' osservare che questo, per il medicolegale, è un po' come " scoprire l'acqua calda " visto che il comune concetto di " danno alla persona " non puo' prescindere dalla componente " soggettiva "

In effetti è vero..!

Tuttavia finora il Nostro compito tecnico- parlando sempre di " acqua calda"- è stato solo quello di " pesarla", posto che i parametri utilizzati per la quantificazione del danno biologico si basano su variabilita' quantitative di ordine "anatomo-funzionale".

*. Ora, pero' , al fine di fornire all' Operatore della liquidazione, in rapporto alle sopravvenute esigenze di personalizzazione" motivata" del danno non patrimoniale, tutti gli elementi tecnici necessari a questo scopo, si impone l'individuazione di " parametri" che possano, in via analogica, anche " **misurarne la temperatura** ", ossia parametri di ordine qualitativo che possano consentire quelle giuste modulazioni risarcitorie personalizzate rispetto alla sola valenza " quantitativa" del danno biologico.*

In tale ottica, nel contesto degli specialisti della Societa' medicolegale Triveneta, sfruttando una esperienza valutativa maturata via via negli anni, su richiesta di alcuni Giudici, gia' a suo tempo sensibili al problema, (in vero gia' prima delle Note Sentenze di S.Martino), si è potuto elaborare una metodologia valutativa " qualitativa" della sofferenza psicofisica" del danno biologico, che è stata progressivamente condivisa ed applicata , trovando largo consenso negli Operatori fino al il conseguente inserimento di tale aspetto valutaivo nel quesito di CTU di molti Tribunali e Sezioni di GDP del Veneto, favorendo, peraltro, il contraddittorio tra le Parti, su tutti gli aspetti " medicolegali" del danno non patrimoniale.

L'attuale orientamento del Tribunale di Milano , che ha giustamente distinto, nella richiesta di valutazione tecnica d'Ufficio della sofferenza psicofisica, sia l'ambito temporaneo da quello permanente, sia tutto il capitolo connesso alla indagine relativa ad eventuali ulteriori compatibilita medicolegali della componente " menomativa" rispetto a " specifiche e provate allegazioni del danneggiato" , conferma ed avvalora ancor di piu' il Nostro consolidato orientamento valutativo tecnico-applicato a finalita' liquidative personalizzate del " danno biologico standard"

L'argomento richiede dunque necessariamente al medico legale che esercita attività di valutatore del " danno alla persona" un salto di qualità ed una maggior attenzione anche agli aspetti " soggettivi" del danneggiato.

In tale ottica riteniamo che la metodologia elaborata in seno alla Società medicolegale Triveneta possa rappresentare la prima risposta tecnica oggettiva e ponderata per le concrete esigenze liquidative della componente biologica del " danno non patrimoniale", rimandando ogni ulteriore approfondimento ai dati ricavati dalla casistica applicativa riportati nella recente pubblicazione : " la sofferenza psicofisica nel danno alla persona. Metodologia valutativa medicolegale " (ed. Maggioli)

*Il segretario SMLT
Dott. Enrico Pedoja*